

# Comune di TORRE BOLDONE

Provincia di BERGAMO

IL SINDACO

www.comune.torrebaldone.bg.it

Tel. 035.41.69.460

Fax 035.41.69.470

Piazza G. Marconi 1 CAP 24020

e-mail: [comune@comune.torrebaldone.bg.it](mailto:comune@comune.torrebaldone.bg.it)

Ord. n. 14/2010

Torre Boldone, li 18 marzo 2010

**OGGETTO:** ORDINANZA PER L' ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

## IL SINDACO

### PREMESSO

- che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:
  - iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
  - residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;
- che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";
- che il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevede l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- che l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
- che l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
- che l'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs 286/1998, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;
- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'art. 7 che il cittadino dell'Unione ha

diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

- che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all'art. 9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223;

- che il comma 3° del citato art. 9 del D. Lgs. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D. Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

- che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

- che in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;

- che l'art. 221 del T.U.L. S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

## *TUTTO CIO' PREMESSO*

**PRESO ATTO** di quanto novellato dall'art. 1 comma 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che introduce la modifica all'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 inserendo dopo il 1° comma quello seguente: "l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica, possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie";

**PRESO ATTO** altresì di quanto stabilito dall'art. 1 comma 19 della sopra richiamata Legge n. 94/2009, che sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 29 "Ricongiungimento familiare" del T.U. di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con quanto segue: "3 comma: Salvo che si tratti di rifugiato lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità; lettera a): di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà";

**RITENUTO** di dover dare immediata attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, stabilendo che nel procedimento per l'iscrizione e/o richiesta di variazione anagrafica nel registro della popolazione residente di cui alla legge 24.12.1954, n. 1228, consegua l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari nonché di idoneità abitativa riferita all'immobile ove l'interessato intende stabilire la propria residenza;

**PRESO ATTO** che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007) in vigore dall'11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Torre Boldone;

**ATTESO** che in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un incremento dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione;

**CONSIDERATO** che pari passo alle numerosissime richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono periodicamente presentate, si assiste ad un fenomeno migratorio che in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica nonché dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine;

**DATO ATTO** infatti che accade non di rado, che in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, gli stessi agenti si trovino al cospetto di alloggi affetti da un vistoso stato di degrado, incompatibile con il requisito dell'abitabilità, palesando nei medesimi gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente anche e soprattutto in correità con i limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi con grave pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;

**DATO ATTO** peraltro di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e di come nell'accezione di abitazione si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente, che deve possedere dei requisiti minimi di base, ben definiti, che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari, tra i quali, le condizioni igienico sanitarie e lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, in

considerazione del fatto che la situazione abitativa può essere ritenuta un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

**RITENUTO**, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

**RICONOSCIUTO** pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione e/o variazione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

**DATO ATTO** per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

**CONSIDERATO** che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

**VISTA** la necessità di provvedere in merito con il carattere d'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

**VISTA** la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

**VISTO** il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

**VISTO** il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

**VISTA** Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

**VISTI** gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

## *ORDINA*

In applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, quanto segue:

### **1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:**

Al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Torre Boldone si applica la normativa anagrafica di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

### **2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:**

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

**Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:**

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di **lavoratore**

**subordinato** l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

In caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. L'interessato dovrà indicare la fonte del reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale come da circolare del Ministro dell'Interno n. 19 del 06.04.2007.

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti

i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica sia per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

- all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica – subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'**accertamento della dimora abituale**. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata;

\*\*\*\*\*

Ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007;

### **3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007**

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D. Lgs. n 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

### **4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007**

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione**".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità.

Ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007.

### **5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)**

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 286/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- permesso di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo dallo stesso inoltrata, se già scaduto;
- documento d'identità valido e codice fiscale;
- documentazione prevista dalla legge nelle more del rilascio 1° permesso di soggiorno per lavoro sub/to o per motivi familiari;
- dell'avvenuta iscrizione anagrafica, in questo caso, deve essere data debita comunicazione alla Questura di Bergamo;

## *DISPONE*

che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- che siano confermate e mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- che ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'interno del registro generale della popolazione residente di Torre Boldone, venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa;
- che contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione/variazione anagrafica nel registro della popolazione residente di Torre Boldone da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico- sanitari, nonché l'idoneità abitativa dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando, qualora necessario, gli opportuni controlli, da parte degli organi competenti finalizzati ad accertarne la fruibilità a tale uso;
- che nell'ipotesi di richiesta d'iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto *status di* pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica, preventivamente alla sua iscrizione anagrafica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Bergamo;

## *INCARICA*

gli Uffici comunali e più precisamente l'Ufficio Servizi Demografici e l'Ufficio di Polizia Locale di Torre Boldone a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento e dall'allegata Direttiva (allegato A) corredate dal modello di "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell'alloggio" (allegato B).

## *AVVISA*

che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Torre Boldone.

## *AVVERTE*


che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Manda il presente provvedimento:

All' Ufficio Servizi Demografici del Comune

All'Ufficio Tecnico del Comune

All'Ufficio di Polizia Locale del Comune  
Al Comando Stazione Carabinieri - Bergamo  
Al Prefetto di Bergamo  
Al Questore di Bergamo  
All'ASL di Bergamo



IL SINDACO  
*Carlo S.*

# COMUNE DI TORRE BOLDONE

## PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO A)

### Direttiva Applicativa dell'Ordinanza n. 14/2010

avente ad oggetto "Ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel Registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza".

#### Il Sindaco

- Richiamata l'ordinanza indicata in oggetto;
- Considerato che tale ordinanza dispone che contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Torre Boldone o ai fini del cambio di indirizzo/abitazione nel comune, da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, nonché dell'idoneità abitativa, attivando gli opportuni controlli, da parte degli organi competenti finalizzati ad accertare la fruibilità a tale uso;
- Visto il Regolamento di Igiene comunale;
- Visti i parametri di superficie per l'idoneità alloggiativa;
- Ritenuto che debbano essere verificati i requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa degli alloggi per dare concreta attuazione all'ordinanza n.14 in data 18/03/2010, al fine di tutelare la salute dei cittadini;
- Ritenuto, a tal fine, di disporre che chi richiede la residenza presenti all'Ufficio Servizi Demografici un'autodichiarazione resa dal proprietario dell'alloggio, nella quale lo stesso ne dichiari l'idoneità o meno in relazione ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa;
- Precisato che in tal modo si intende coinvolgere direttamente i proprietari affinché diano in locazione alloggi ad uso abitativo solo se effettivamente sussiste, per gli alloggi locati, l'idoneità abitativa e la conformità ai requisiti igienico-sanitari, e ciò per promuovere una maggiore applicazione del Regolamento di Igiene a tutela della salute;
- Ritenuto che l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Polizia Locale debbano eseguire i necessari controlli per verificare il rispetto dei requisiti e dei parametri sopraindicati;

- Visto il Regolamento di Igiene comunale;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 50 e 54;
- Visto il D.P.R. 445 del 28.12.2000;
- Visto l'art. 221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 4 D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;
- Vista la legge 15/07/2009 n. 94;

**emana la seguente direttiva:**

1. All'avvio della domanda di iscrizione all'anagrafe della popolazione del Comune di Torre Boldone o all'avvio della domanda di cambio indirizzo/abitazione nel comune stesso, il richiedente deve presentare ai Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal proprietario dell'alloggio presso il quale chiede la residenza, nella quale lo stesso dichiara la conformità dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, utilizzando lo schema allegato all'ordinanza n.14 del 18/03/2010 (Allegato B), disponibile presso l'Ufficio Anagrafe comunale e pubblicato sul sito web del Comune di Torre Boldone.

2. Sono di seguito indicate le modalità operative per l'esecuzione della presente direttiva.

**Punto 1) – UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI**

Il Responsabile dei servizi Demografici ed il personale a cui è stata attribuita la delega di Ufficiale di Anagrafe ai sensi del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, richiede a chi presenta istanza di iscrizione anagrafica nel comune di Torre Boldone o presenta istanza di cambio indirizzo/abitazione nel comune, la presentazione della dichiarazione relativa alla conformità dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, resa dal proprietario dell'alloggio in modo conforme allo schema allegato B). Il Responsabile dei Servizi Demografici invia al Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale, le dichiarazioni presentate per l'eventuale verifica delle stesse.

**Punto 2) – UFFICIO DI POLIZIA LOCALE**

Al personale dell'Ufficio di Polizia locale è raccomandato, nell'ambito dei sopralluoghi per l'accertamento della dimora abituale da eseguirsi a norma dell'art. 19 – comma 2, del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, di porre particolare attenzione alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa dell'alloggio, segnalando al Sindaco e per conoscenza al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale se riscontra, a vista, elementi di antigienicità o inabitabilità degli alloggi. Inoltre l'Ufficio di Polizia Locale sarà coinvolto nei sopralluoghi che saranno richiesti dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per una prima verifica dei requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa dell'alloggio interessato alla nuova residenza.

**Punto 3) – UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, può disporre il sopralluogo congiunto Ufficio Tecnico – Ufficio Polizia Locale per una prima verifica dei requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa degli alloggi segnalati dal Responsabile dei Servizi Demografici.

Nel caso dalla relazione di sopralluogo emergano indici di sovraffollamento o di antigienicità

dell'alloggio, il Responsabile del Settore richiede un intervento dell'ASL, mediante lettera del Sindaco.

Qualora l'ASL dichiari l'antigienicità o l'inabitabilità dell'alloggio, si applicano le norme del Regolamento di Igiene, che prevedono l'emissione di apposita ordinanza da parte del Sindaco diretta al proprietario.

Si ricorda che per la mancata osservanza delle ordinanze emesse dal Sindaco, per il rispetto delle norme di igiene relative alle abitazioni è prevista, oltre alla sanzione amministrativa, la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Per le denunce all'Autorità Giudiziaria provvede direttamente il personale dell'Ufficio Polizia Locale che accerta l'inosservanza dell'ordinanza.

Il Responsabile del Settore deve tenere un elenco di tutti gli alloggi dichiarati dall'ASL inagibili o inabitabili.

Nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni di cui al precedente punto 1) della presente direttiva, è data la precedenza agli alloggi già dichiarati dall'ASL inagibili o inabitabili e di cui non sia stata accertato l'adeguamento alle norme igieniche.

Il presente provvedimento è inviato:

Al Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale


AL Prefetto di BERGAMO

Al Questore di BERGAMO

All'Asl di BERGAMO

Torre Boldone, li 18/03/2010

Il Sindaco  
*Cesario Secchi*



**Allegato B)** Pratica di iscrizione anagrafica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Richiesta di cambio indirizzo/abitazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
(AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome e nome)

Nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (data di nascita)

Residente in \_\_\_\_\_  
(residenza)

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

Via/Viale/Piazza/Largo \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ esp. \_\_\_\_\_

In qualità di proprietario dell'immobile sito in Torre Boldone

Via/Viale/Piazza/Largo \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ esp. \_\_\_\_\_

Ad uso diretto

Concesso in locazione/uso gratuito al Signor \_\_\_\_\_

Concesso in locazione/uso gratuito al Signor \_\_\_\_\_

Per la residenza di : \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

Che l'alloggio dato in locazione non è idoneo ad essere abitato

Che l'alloggio dato in locazione è idoneo ad essere abitato in quanto è conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa

La superficie dell'alloggio è di mq. \_\_\_\_\_ e l'alloggio è occupato da n. \_\_\_\_\_ persone

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torre Boldone, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del dichiarante)

Si allega fotocopia del documento d'identità (carta d'identità/patente/passaporto)